

Ambito oggettivo - Azione proposta dalla banca nei confronti del fideiussore - Anteriorità rispetto agli atti dispositivi compiuti dal fideiussore - Criteri - Accredimento a favore del garantito - Necessità - Effettivo prelievo da parte dell'accreditato - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di azione revocatoria promossa dalla banca nei confronti del fideiussore, al fine di verificare l'anteriorità del credito per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., occorre fare riferimento al momento dell'accREDITamento a favore del garantito e non a quello successivo dell'effettivo prelievo da parte dell'accREDITato, atteso che l'azione revocatoria presuppone la sola esistenza del debito e non anche la concreta esigibilità, essendone consentito l'esperimento - in concorso con gli altri requisiti di legge - anche a garanzia di crediti condizionali, non scaduti o soltanto ed eventuali.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10824 del 18/04/2019 (Rv. 653586 - 01)

[Cod Civ art 2901](#), [Cod Civ art 1936](#), [Cod Civ art 2902](#)

Revocatoria

Ordinaria

Pauliana

Azione

corte

cassazione

10824

2019